

**MIGLIOR ATTO MOOT COURT A.A. 2020-21**

**TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA**

**MEMORIA D'INTERVENTO**

Presentata *ad adiuvandum* della ricorrente dal

**PARLAMENTO EUROPEO**, nella persona del Presidente quale suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento dagli avv. Sara F., Marcella N., Vittoria N., Martina R. e Martina T. come da procura in calce al presente documento

Nella causa proposta da

**MS. ELEANOR SHARPSTON QC**

*Ricorrente*

Contro

**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

E

**CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI**

*Convenuti*

avente ad oggetto l'annullamento parziale, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, della Dichiarazione della Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri del 29 Gennaio 2020 relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sugli Avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea.

**In fatto**

La ricorrente Ms. Eleanor Sharpston QC, cittadina britannica e lussemburghese, è stata nominata avvocato generale nel 2006. Il suo mandato è stato rinnovato nel 2009 e successivamente nel 2015 con la Decisione (UE, Euratom) 2015/578 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 1° aprile 2015. La scadenza naturale del suo mandato era dunque prevista per il 6 ottobre 2021.

Il 29 Gennaio 2020 la Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri ha rilasciato una Dichiarazione «relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sugli Avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea» nella quale si prevedeva che i Trattati avrebbero cessato di essere applicabili all'interno del Regno Unito al momento dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso, in data 1 febbraio 2020, e che i mandati dei membri delle istituzioni designati in virtù dell'adesione del Regno Unito all'Unione sarebbero scaduti automaticamente alla data del recesso. Si specificava, inoltre, che il posto permanente di Avvocato generale assegnato al Regno Unito sarebbe stato integrato nel sistema di rotazione degli Stati membri; secondo l'ordine protocollare il prossimo Stato membro eleggibile risulta essere la Repubblica ellenica ("Grecia").

Il 31 gennaio 2020 il Presidente della Corte di giustizia Koen Lenaerts ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dell'Unione nella quale, prendendo atto della Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 29 gennaio 2020, si individuava un posto vacante di avvocato generale e si invitavano gli Stati membri a procedere ad una nuova nomina. Inoltre si specificava che, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'avvocato generale Ms. Eleanor Sharpston QC sarebbe rimasta in carica fino a quando il suo successore non avesse assunto le sue funzioni.

L'8 aprile 2020 l'avvocato generale Ms. Eleanor Sharpston QC ha impugnato la Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 29 gennaio 2020.

## **In diritto**

### *A) Questioni procedurali*

Il ricorso, con il quale la ricorrente Ms. Eleanor Sharpston QC ha impugnato la Dichiarazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Stati membri del 29 gennaio 2020, è stato depositato presso la cancelleria della Corte di giustizia e trasmesso, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla cancelleria del Tribunale in data 8 aprile 2020 rispettando, dunque, il termine di due mesi e dieci giorni a decorrere dalla pubblicazione stabilito dagli articoli 263 TFUE e 51 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia.

### *B) Sulla giurisdizione della Corte di giustizia*

Ai sensi dell'articolo 263, primo comma, TFUE la Dichiarazione della Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri del 29 Gennaio 2020, relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sugli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea, risulta essere impugnabile in quanto "atto degli organi o organismi dell'Unione destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi".

Poiché l'articolo 263 TFUE non individua quali sono gli "organi ed organismi" in questione, la Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri è da ritenere ascrivibile tra i medesimi; si permette, così, un controllo giurisdizionale più ampio conformemente ad una giurisprudenza costante della stessa Corte di giustizia che ritiene "impugnabili con ricorso d'annullamento tutti i provvedimenti, di qualsivoglia natura e forma, adottati dalle istituzioni e miranti a produrre effetti giuridici" (v. sentenza 30 Giugno 1993, cause riunite C-181/91 C- 248/91, Parlamento Europeo contro Consiglio delle Comunità europee e Commissione delle Comunità europee, par.13).

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, così come dal testo dell'articolo 263 TFUE, emerge dunque un atteggiamento sostanzialistico della Corte stessa nel ritenere impugnabile un atto, indipendentemente dal suo "nomen iuris", qualora produca effetti giuridici nei confronti di terzi.

E' evidente come la Dichiarazione impugnata produca effetti giuridici nei confronti della ricorrente Ms. Eleanor Sharpston QC, stabilendo la data di termine del suo mandato di avvocato generale e affidando specificatamente alla Repubblica ellenica ("Grecia") il diritto di nominare il successivo avvocato generale.

Si potrebbe altresì considerare l'atto impugnato come un atto del Consiglio.

Infatti, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, la decisione in merito alla rimozione di un avvocato generale deve essere notificata al presidente del Consiglio spettando, dunque, a quest'ultimo la constatazione della vacanza di un posto. Inoltre, gli Stati membri provvedono alla nomina di un nuovo avvocato generale in seguito alla notifica da parte del Consiglio. Ulteriormente, si noti come il Consiglio si sia costituito in giudizio anche come rappresentante della Conferenza degli Stati membri. Questi ultimi, infatti, non hanno ritenuto necessario intervenire in giudizio poiché rappresentati dal Consiglio.

Oltre a quanto già detto, risulta evidente come la Dichiarazione in questione produca effetti giuridici vincolanti considerando il tenore letterale della stessa; nello specifico, viene utilizzato il tempo futuro per indicare una decisione definitiva non suscettibile di essere discussa, come si denota dalle seguenti parole: "La Conferenza rileva che, di conseguenza, il posto permanente di avvocato generale assegnato al Regno Unito dalla Dichiarazione n. 38 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il

trattato di Lisbona sarà integrato nel sistema di rotazione degli Stati membri per la nomina degli avvocati generali”; successivamente nella Dichiarazione si afferma: “La Conferenza conviene che il mandato dell'avvocato generale proposto dalla Grecia per il posto di avvocato generale resosi vacante abbia termine alla data del prossimo rinnovo parziale dei membri della Corte di giustizia, vale a dire il 6 ottobre 2021”. Con l'espressione “resosi vacante” si esplicita come la decisione sia già avvenuta con effetti vincolanti. Inoltre, guardando alla sostanza dell'atto stesso, si nota, come in termini effettivi e cogenti, la posizione di avvocato generale della ricorrente Ms. Eleanor Sharpston QC venga modificata in seguito a questa Dichiarazione. L'atto impugnato, infatti, stabilisce la data di termine del mandato della ricorrente e oltre a ciò la Lettera del Presidente della Corte di giustizia al Presidente del Consiglio, comunicazione necessaria affinché si proceda effettivamente alla nomina di un successore, si limita a riferire quanto statuito nella Dichiarazione, assumendola come fondamento.

D'altro canto, qualora si volesse ragionare solamente sul “nomen iuris” dell'atto (“Dichiarazione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri”) dunque ritenendolo imputabile alla Conferenza e non al Consiglio, la responsabilità dell'azione degli Stati membri ricadrebbe ugualmente sul Consiglio. Dalla composizione di esso, ai sensi dell'articolo 16 TUE, emerge infatti come il Consiglio rappresenti la “longa manus” degli Stati membri all'interno dell'Unione europea essendo costituito da un rappresentante per ciascun Paese, abilitato ad impegnare il governo dello stesso. Nel momento in cui essi intervengono nella vita istituzionale dell'Unione europea, adottando un atto non di loro competenza (v. punto D1), si configura una responsabilità oggettiva del Consiglio.

Appare, dunque, inammissibile che gli Stati membri possano adottare atti, che ricadono nella responsabilità del Consiglio, non suscettibili di controllo giurisdizionale soltanto perché deliberati all'interno della Conferenza e non dal Consiglio stesso.

Infatti, come si denota da una giurisprudenza ormai sedimentata dalla Corte di giustizia, un atto, indipendentemente dalla forma e dall'organo che ha proceduto alla sua pubblicazione, deve essere suscettibile di impugnazione, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, qualora produca effetti giuridici vincolanti. Nello specifico, si consideri l'orientamento segnato dalla Sentenza del 23 aprile 1986, causa C-294/83, nel ritenere impugnabile un atto del Parlamento Europeo, nonostante l'articolo 173 TCE ammettesse il ricorso in annullamento soltanto contro gli atti di Commissione e Consiglio. La Corte ha, infatti, in quell'occasione affermato: “A questo proposito si deve anzitutto sottolineare che la Comunità economica europea è una comunità di diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal trattato. In particolare, con gli artt. 173 e 184, da un lato, e con l'art. 177, dall'altro, il trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni.” (v. Sentenza del 23 aprile 1986, causa C-294/83, Parti écologiste “Les Verts” contro Parlamento Europeo par. 23).

Dunque, se la Corte dichiarasse la non impugnabilità della Dichiarazione della Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri del 29 Gennaio 2020, si porrebbe in evidente contraddizione con i suoi precedenti orientamenti (v. Sentenza del 23 aprile 1986, causa C-294/83, Parti écologiste “Les Verts” contro Parlamento Europeo par. 23, sentenza 30 Giugno 1993, cause riunite C-181/91 C- 248/91, Parlamento Europeo contro Consiglio delle Comunità europee e Commissione delle Comunità europee, par. 13 e sentenza del 13 febbraio 2014, causa C-31/13 P, Ungheria contro Commissione par. 54). Inoltre, assumendo l'atto come non impugnabile ci troveremmo di fronte ad una violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva posto a fondamento della stessa Unione europea, espresso dall'articolo 19, primo comma, TUE che affida alla Corte di giustizia dell'Unione europea il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Ciò è posto in rilievo anche dalla sopracitata sentenza Les Verts che statuisce: “L'interpretazione dell'art. 173 del trattato che escludesse gli atti del Parlamento europeo dal novero di quelli impugnabili porterebbe ad un risultato contrastante sia con lo spirito del trattato, espresso nell'art. 164, sia col sistema dello stesso.” (v. Sentenza del 23 aprile 1986, causa C-294/83, Parti écologiste “Les Verts” contro Parlamento Europeo par. 25). Ulteriormente si evidenzia come, avendo la ricorrente piena legittimazione ad agire davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea (v. punto C sulla piena legittimazione ad agire), se la Corte dichiarasse la non impugnabilità della Dichiarazione in questione commetterebbe una violazione del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale stabilito dall'articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che stabilisce: “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha

diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare”.

### *C) Sulla piena legittimazione ad agire della ricorrente*

Ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE la ricorrente, Ms. Eleanor Sharpston QC, ha la piena legittimazione ad agire in quanto persona fisica proponente un ricorso contro un atto che la riguarda direttamente ed individualmente.

La Dichiarazione del 29 gennaio 2020 della Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riguarda direttamente l'avvocato generale Ms. Eleanor Sharpston QC poiché è esattamente quest'atto ad incidere sulla sua sfera giuridica. Infatti, è la Dichiarazione oggetto del ricorso a segnare la data di termine del mandato di avvocato generale della ricorrente, constatando la vacanza del posto, stabilendone l'integrazione nel sistema di rotazione degli Stati membri per la nomina degli avvocati generali e specificando che il prossimo Stato membro eleggibile è la Repubblica ellenica (“Grecia”).

Inoltre, la Lettera del Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea del 31 gennaio 2020 al Presidente del Consiglio dell'Unione assume esplicitamente a fondamento la suddetta Dichiarazione implicandone, quindi, il carattere vincolante nel momento in cui afferma: “Come si evince dalla Dichiarazione della Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 29 gennaio 2020 relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sugli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea, un posto di avvocato generale si renderà vacante presso la Corte di giustizia dell'Unione europea a partire dal 1° febbraio 2020.”

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, la notificazione al presidente del Consiglio importa vacanza di seggio. È dunque evidente come sia la Dichiarazione impugnata ad incidere sulla sfera giuridica della ricorrente limitandosi, la Lettera del Presidente della Corte di giustizia, a riferire quanto stabilito nella Dichiarazione. D'altra parte, è visibile come la Dichiarazione vada ad incidere individualmente sulla posizione della ricorrente poiché menziona esplicitamente il posto di avvocato generale ricoperto da Ms. Eleanor Sharpston QC, distinguendola dunque dalla generalità.

Inoltre, la ricorrente trae dall'annullamento parziale della Dichiarazione impugnata un beneficio effettivo poiché è la Dichiarazione in questione a stabilire la data di termine del suo mandato e, sul fondamento del suddetto atto, si procederà alla effettiva nomina di un avvocato generale successore della ricorrente. Il beneficio sarebbe poi, oltre che effettivo, anche personale poiché la Dichiarazione lede il personale interesse della ricorrente a mantenere la propria carica di avvocato generale.

Accertato l'interesse personale ad agire della ricorrente, occorre inoltre specificare come l'annullamento parziale della suddetta Dichiarazione si porrebbe a difesa di un principio generale di diritto dell'Unione europea quale il mantenimento dello stato di diritto declinato nel principio di indipendenza e inamovibilità dei giudici (v. punto D3).

### *D) Nel merito*

Verificata l'impugnabilità dell'atto e la legittimazione ad agire della ricorrente, questo Parlamento afferma che la Dichiarazione della Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri del 29 gennaio 2020 ha violato norme di diritto primario dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (v. D1 e D2) e ha contravvenuto ai principi di indipendenza e di inamovibilità dei giudici e degli avvocati generali risultanti dalla giurisprudenza della Corte stessa e dai Trattati (v. D3).

D1 – Ai sensi degli articoli 5 e 6 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, le funzioni dei giudici cessano in caso di rinnovo regolare, decesso, dimissioni oppure rimozione. Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto le norme sopracitate risultano applicabili anche agli avvocati generali. Nel caso in questione, la scadenza del mandato di avvocato generale di Ms. Eleanor Sharpston QC era prevista per il 6 ottobre 2021; di conseguenza, appare evidente come la situazione della ricorrente non risulti ascrivibile nella fattispecie sopra indicata di rinnovo regolare, né indubbiamente in quelle di decesso o dimissioni. Ricadendo, dunque, nel caso di rimozione, si può riscontrare una violazione dell'articolo 6 dello Statuto, il quale prevede che un avvocato generale possa essere rimosso dalle sue funzioni a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, poiché la ricorrente ha cessato di esercitare il suo incarico

conseguentemente ad una Dichiarazione della Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri. Inoltre, nella lettera del Presidente della Corte di giustizia del 31 gennaio 2020 si prevede che la ricorrente debba rimanere in carica fino a quando il suo successore non abbia assunto le proprie funzioni, violando così la previsione dell'articolo 5 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il quale stabilisce la non applicabilità dell'istituto della "prorogatio" nei casi di rimozione.

D2 – Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, un avvocato generale può essere rimosso dalle sue funzioni nel caso in cui non sia più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica. Dalla Dichiarazione della conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, non risulta alcuna menzione alla condotta della ricorrente, escludendo dunque la possibilità che essa possa essere stata rimossa poiché non più in grado di adempiere ai doveri di avvocato generale. Infatti, la Conferenza facendo riferimento a "membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione che sono stati nominati, designati o eletti in virtù dell'adesione del Regno Unito all'Unione" assume l'esistenza di un nesso fra la carica di avvocato generale e la cittadinanza di uno Stato membro, implicando quindi che quest'ultima costituisca un requisito per ricoprire il ruolo in questione. Tuttavia considerando l'articolo 253 TFUE: "I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 255." appare evidente come il possedere la cittadinanza di uno Stato Membro non costituisca un requisito per accedere alla carica di avvocato generale. Al contrario, si stabilisce come l'indipendenza rappresenti un requisito imprescindibile, sottintendendo l'autonomia insita in questa carica. Inoltre, si noti come venga impiegata la parola "paesi" al posto di "Stati membri", giustificando così una possibile apertura a nomine di avvocati generali di nazionalità extraeuropea. Altresì, al secondo comma dell'articolo 19 TUE viene semplicemente affermato che la Corte di giustizia dell'Unione europea è assistita da avvocati generali, diversamente, si sottolinea esplicitamente la presenza di un giudice per Stato membro. Da ciò risulta, dunque, una differenza tra lo status di giudice e quello di avvocato generale che porterebbe a giustificare un diverso trattamento tra la ricorrente e il giudice Christopher Vajda.

Ulteriormente, si consideri come nella Dichiarazione del 29 Gennaio 2020 si statuisca "il posto permanente di avvocato generale assegnato al Regno Unito dalla dichiarazione n. 38 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona sarà integrato nel sistema di rotazione degli Stati membri per la nomina degli avvocati generali."; se effettivamente esistesse un legame tra la carica ricoperta dalla ricorrente Ms. Eleanor Sharpston QC e il Regno Unito, il posto permanente in questione sarebbe stato abolito invece di essere meramente integrato nel sistema di rotazione. Infine, qualora si voglia erroneamente assurgere il possedere la cittadinanza di uno Stato membro a requisito essenziale, ciò non giustificerebbe la cessazione del mandato di avvocato generale della ricorrente, possedendo Ms. Eleanor Sharpston QC la cittadinanza Lussemburghese. La cessazione anticipata del mandato di avvocato generale della ricorrente risulta, dunque, essere illegittima poiché la condizione di Ms. Eleanor Sharpston QC non risulta ascrivibile a nessuna delle due fattispecie, le quali legittimerebbero una rimozione, previste dall'articolo 6 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

D3 – L'articolo 6 dello Statuto, prevedendo che un avvocato generale possa essere rimosso soltanto a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia e per determinati motivi specifici, esprime una garanzia di diritto primario contro la violazione dello stato di diritto declinato nel principio di indipendenza e inamovibilità dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia. In particolare, l'articolo 281 TFUE prevede che il titolo I dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea sia sottratto all'ipotesi di revisione autonoma delle norme statutarie; nel titolo I dello Statuto sono dunque presenti norme con valore di diritto primario modificabili soltanto attraverso revisione ordinaria ex articolo 48 TUE, ad ulteriore garanzia dell'indipendenza dei giudici e degli avvocati generali. Inoltre, la Corte nella sua giurisprudenza ha ripetutamente sostenuto l'imprescindibilità dei principi di

indipendenza e inamovibilità dei giudici. In particolare, nella sentenza del 24 giugno 2019, causa C-619/18, Commissione c. Polonia, paragrafi 74 e 75 la Corte ha statuito come questi principi debbano essere attivamente difesi, attraverso l'esistenza e il rispetto di regole poste a garanzia di questi ultimi :

“74 Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità presuppongono l'esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell'organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenze del 19 settembre 2006, Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 66 e giurisprudenza ivi citata].”

“75 In particolare, tale indispensabile libertà dei giudici rispetto a qualsivoglia intervento o pressione esterni richiede, come ha ripetutamente ricordato la Corte, talune garanzie idonee a tutelare le persone che svolgono la funzione giurisdizionale, come l'inamovibilità [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 64 e giurisprudenza ivi citata].”

La Corte ha poi esplicitamente sottolineato come, per quanto riguarda i principi sopracitati di indipendenza e inamovibilità, lo status di avvocato generale debba essere considerato assimilabile a quello di giudice. In particolare, nell'ordinanza del 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar NV contro Aruba, la Corte ha affermato: “Ai sensi degli artt. 221 CE e 222 CE la Corte di giustizia è composta di giudici ed assistita da avvocati generali. L'art. 223 CE stabilisce modalità e procedure di nomina identiche per gli uni e per gli altri. Inoltre, dal titolo I dello Statuto CE della Corte di giustizia, che ha un valore giuridico pari a quello del Trattato stesso, risulta chiaramente che gli avvocati generali hanno lo stesso status dei giudici, in particolare per quanto riguarda l'immunità e le cause di ricusazione, garantendo loro piena imparzialità e indipendenza.” Ulteriormente, considerando il ruolo svolto dalla figura dell'avvocato generale è possibile evidenziare come la tutela assicurata a questa carica debba essere ancora più significativa.

Gli avvocati generali, infatti, sono tenuti a presentare pubblicamente le loro conclusioni mentre i giudici della Corte di giustizia, in virtù dell'“opacità” della camera di consiglio, non pronunciano apertamente i loro personali pareri e le loro decisioni. L'indipendenza e l'inamovibilità degli avvocati generali dunque, in mancanza di una tutela come la camera di consiglio, devono essere particolarmente e attivamente tutelate da possibili ingerenze esterne.

Inoltre, si era già preso in considerazione come, ai sensi dell'articolo 253 TFUE, l'indipendenza degli avvocati generali venga qualificata come un requisito essenziale per poter accedere alla carica, implicandone dunque il valore imprescindibile.

Oltre a quanto detto, occorre considerare che, ai sensi dell'articolo 252 TFUE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può soltanto aumentare il numero degli avvocati generali. Ancora una volta, questa limitazione al potere di un organo si pone a garanzia del principio di indipendenza e inamovibilità degli avvocati generali, evitando possibili ingerenze da parte del Consiglio. La Corte ha infatti esplicitamente affermato: “La nozione di indipendenza presuppone, in particolare, che l'organo di cui trattasi eserciti le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che esso sia quindi tutelato da interventi o pressioni dall'esterno idonei a compromettere l'indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2006, Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 51, nonché del 16 febbraio 2017, Margarit Panicello, C-503/15, EU:C:2017:126, punto 37 e giurisprudenza ivi citata)” (v. sentenza del 27 febbraio 2018, causa C-64/16, Associação Sindical dos Juizes Portugueses contro Tribunal de Contas).

La Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, statuendo la cessazione anticipata del mandato della ricorrente, ha contravvenuto ai principi sopracitati. Infatti, l'intervento della Conferenza, in mancanza di una espressa previsione a pronunciarsi, è configurabile come un'ingerenza esterna lesiva del principio di indipendenza degli avvocati generali. Ulteriormente, avendo violato le norme statutarie che prevedono determinate modalità e cause di rimozione (v. D1 e D2), ha disatteso il principio di inamovibilità. Inoltre, si consideri come l'inosservanza dei sopracitati principi da parte della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sia avvenuta sulla base del considerando 8 dell'Accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea, fonte subordinata alle norme dello Statuto

della Corte di giustizia e ai principi generali di diritto espressi dalla giurisprudenza della Corte stessa e dai Trattati.

### **Conclusioni**

Alla luce di quanto precede, il Parlamento europeo, come sopra rappresentato e difeso, chiede all'ill.mo giudice adito di:

- annullare parzialmente la Dichiarazione della Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri del 29 Gennaio 2020 relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sugli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- condannare il Consiglio dell'Unione europea e la Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri al pagamento delle spese.

Con ogni più ampia riserva istruttoria e nel merito.

Lussemburgo, li 20 Aprile 2020

Firma